



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE n. 2 dell'8 gennaio 2021

OGGETTO: Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio comunale nei giorni 8 e 9 gennaio 2021. Integrazione Ordinanza sindacale n. 01 del 7 gennaio 2021.

IL SINDACO

VISTA E RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 01 del 7 gennaio 2021;

DATO ATTO che tra le scuole destinatarie della sospensione dell'attività didattica in presenza, di cui alla predetta ordinanza sindacale n. 01/2021 per le giornate dell'8 e 9 gennaio 2021, individuate nel dispositivo non sono state nominate le scuole Secondarie di Secondo grado ai cui distinti Istituti è stata comunque trasmessa via pec la predetta ordinanza;

RITENUTO, pertanto, di dover precisare che la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle giornate dell'8 e 9 gennaio 2021 è da intendersi destinata anche alle Scuole Secondarie di Secondo grado;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;

VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158;

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020;

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l'intero territorio comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.L.gs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

VISTI

L'art. 32 della Costituzione;

L'art. 32 della L. 23/12/1978 n 833

L'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;

L'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*.

ORDINA

1. ad integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 01 del 7 gennaio 2021, la sospensione, nelle giornate dell'8 e 9 gennaio 2021, di tutte le attività scolastiche in presenza anche nella Scuola Secondaria di Secondo Grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse.
2. **RESTA SEMPRE GARANTITA** la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Le Autorità Scolastiche dispongono misure affinché altre tipologie di accessi verso i rispettivi plessi, siano contingentate.
3. **RIMANE INVARIATO** quanto disposto ai punti 3. e 4. dell'Ordinanza Sindacale n. 01 del 7 gennaio 2021.

DISPONE

- Che la Polizia Locale esegua i controlli per il rispetto della presente ordinanza;
- L'invio di copia della presente Ordinanza al Corpo di Polizia Locale e alle Forze di Polizia operanti sul territorio.

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.


Le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia dall'8 gennaio 2021 fino al 9 gennaio 2021.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e nell'Albo Pretorio on-line.

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- S.E. Prefetto di Messina
- Compagnia Carabinieri di Milazzo
- Comandante Guardia di Finanza di Milazzo
- Corpo di Polizia Locale di Milazzo
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale Messina
- ASP Messina - Commissario Territoriale Emergenza Covid Asp Me;
- Istituti scolastici interessati della Città



IL SINDACO

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Midilli

